

# PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1875

IN DATA 09-07-2010

**Oggetto: Rinnovo Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.Lgs 59/05. Complesso IPPC della ditta PIV 1905 S.r.l. per l'unità locale di Vigliano Biellese, Via Felice Trossi, 86.**

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì .....

Impresa: PIV 1905 S.r.l.

Sede Legale: *Via Carducci, 8 – 20123 Milano*

Sede Operativa: *Via Felice Trossi, 86 – 13856 Vigliano Biellese (BI)*

Codice Impresa: **2200**

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 26/05/05 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo a Pettinatura Italiana S.p.A. per l'unità locale di Vigliano Biellese, per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno" e 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW
- con Determinazione Dirigenziale n. 3796 del 05/10/2005 la Provincia di Biella ha rettificato l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 2070 del 26/06/2005 all'Impresa Pettinatura Italiana S.p.A di Vigliano Biellese (BI);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1513 del 28/05/2010 la Provincia di Biella ha provveduto contestualmente all'aggiornamento ed alla voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Pettinatura Italiana S.p.A. relativamente al proprio insediamento produttivo di Vigliano Biellese, in favore della società PIV 1905 S.r.l., con sede legale in Milano, via Carducci n. 8.

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 27/11/2009, prot. n. 46187 del 27/11/2009, successivamente integrata con nota prot. n. 48122 del

15/12/2009, per il complesso I.P.P.C. PIV 1905 S.r.l., con sede legale in Milano, via Carducci n. 8 per l'unità locale di Vigliano.Biellese, via Felice Trossi n. 86, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005. finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC di cui al punto 6.2. dell'allegato I al D. Lgs. 59/05: *“Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”* e 1.1 *“Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW”*

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 755 dell' 8 gennaio 2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nelle riunioni del 21 Gennaio, 11 Maggio e 22 Giugno 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento e le successive integrazioni.

Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi svolte nelle date 2 Febbraio 2010, 25 Maggio 2010 e 23 Giugno 2010, condotte nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi finale del 23 Giugno 2010 è stato condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. *P. Poiché il proponente nei termini stabiliti dai lavori della Conferenza dei Servizi non ha provveduto a fornire idonee indicazioni circa le modalità ed i tempi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili delle due centrali di cogenerazione da 20, 5 MW installate presso il complesso IPPC ed inattive da molti anni, il provvedimento di rinnovo esclude esplicitamente le due centrali di cogenerazione dal complesso ai fini autorizzativi. Per la loro riattivazione dovrà essere conseguita nuova autorizzazione a seguito di presentazione di idonea istanza ed opportuna documentazione.*

2. Il Gestore del complesso è tenuto ad effettuare, con periodicità biennale, delle rilevazioni analitiche degli effluenti immessi in atmosfera dai punti di emissione Ct3, Ct4 e Ct5, provvedendo a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare i citati campionamenti alla Provincia, al dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.

3. P. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi ad ARPA e Provincia entro 60 giorni dalla loro esecuzione; inoltre entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente.

4. P. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto

provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 23 Giugno 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera.

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e ss. mm. e ii., e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
  - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
    - 🚧 Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
    - 🚧 Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.
    - 🚧 *"Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59."*, contenute nel Decreto Ministeriale 1/10/2008.
  - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05 in capo alla PIV 1905 S.r.l. coerentemente con le prescrizioni approvate in Conferenza dei Servizi e precedentemente richiamate, unicamente per lo svolgimento della attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

## **DETERMINA**

1 Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 26/05/05, alla Pettinatura Italiana S.p.A. – oggi PIV 1905 S.r.l. - per l'unità locale di Vigliano Biellese, via Felice Trossi n. 86 per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla attività IPPC 6.2. *Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.*

2 di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

3 di stabilire che si intendono confermate le indicazioni contenute negli allegati all'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto.

4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che

possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato E, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;

11 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;

12 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A:R:P:A: di Biella avranno la seguente periodicità:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera.

13 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;

14 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Vigliano Biellese (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì .....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TUTELA AMBIENTALE E  
AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al  
.....  
Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

-----

**Il Segretario Generale**

-----

<b>B -DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC</b>	
Denominazione Società Madre PIV 1905 S.r.l.	
Codice Azienda <b>2200 (codice pratica Folium)</b>	
Codice fiscale 06294550964	
Partita IVA n. IT06294550964	
Sede legale:	
	Provincia: Milano
	CAP 20123
	<b>Comune:</b> Milano
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Carducci n. 8</i>
	Tel ==
	E-mail: ==
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13856
	<b>Comune: Vigliano Biellese</b>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Felice Trossi n. 86</i>
	Tel 015 811241– 015510169
	E-mail ==
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5045438 N ed 429302 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV,(impianto di depurazione) classe IV.</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.13</i>	
Attività IPPC: 6.2	
Codice NOSE-P: <b>105.04</b>	
Codice NACE: <b>17</b>	
Codice SNAP 2 : <b>060312</b>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;</li> <li>▪ l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.</li> </ul>	
Certificazioni ambientali presenti: nessuna	
Numero di addetti: 249	

**(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)**



## C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. *P. Poiché il proponente nei termini stabiliti dai lavori della Conferenza dei Servizi non ha provveduto a fornire idonee indicazioni circa le modalità ed i tempi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili delle due centrali di cogenerazione da 20, 5 MW installate presso il complesso IPPC ed inattive da molti anni, il provvedimento di rinnovo esclude esplicitamente le due centrali di cogenerazione dal complesso ai fini autorizzativi. Per la loro riattivazione dovrà essere conseguita nuova autorizzazione a seguito di presentazione di idonea istanza ed opportuna documentazione.*
2. Il Gestore del complesso è tenuto ad effettuare, con periodicità biennale, delle rilevazioni analitiche degli effluenti immessi in atmosfera dai punti di emissione Ct3, Ct4 e Ct5, provvedendo a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare i citati campionamenti alla Provincia, al dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
3. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi ad ARPA e Provincia entro 60 giorni dalla loro esecuzione; inoltre entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente.
4. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Gli impianti installati presso il complesso IPPC devono essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Per i punti di emissione Ct3, Ct4 e Ct5 sono prescritti autocontrolli a cadenza biennale per la determinazione di tutti gli inquinati indicati indicato nello schema delle emissioni.
2. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
3. E' consentita la possibilità tecnologica, in caso emergenziale di interruzione della alimentazione del gas naturale da parte del soggetto fornitore, di alimentare temporaneamente la centrale termica con olio combustibile BTZ, nel qual caso i limiti di emissione risultano così ridefiniti:

n° camino	Impianto/ fase di provenienza	Tipologia di sostanza inquinante	Concentrazione [mg/Nmc]	limiti flusso di massa [kg/h]
Ct3	Fase 11 Generatore Mingazzini [Pot. 4,9 MW] (1)	Polveri totali	150	1,17
		CO	100	0,78
		Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	3,9
		Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1.700	13,26
Ct4	Fase 11 Generatore Mingazzini [Pot. 4,9 MW] (1)	Polveri totali	150	1,17
		CO	100	0,78
		Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	3,9
		Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1.700	13,26
Ct5	Fase 11 Generatore Mingazzini [Pot. 4,9 MW] (1)	Polveri totali	150	1,17
		CO	100	0,78
		Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	3,9
		Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1.700	13,26

(1) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione.

4. La necessità di alimentare le tre centrali termiche presenti presso il complesso IPPC con BTZ dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia, al dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
5. Al Gestore è data facoltà di portare ad esaurimento l'attuale scorta di BTZ presente nel complesso industriale ma per il ripristino dello stoccaggio dovrà provvedere esclusivamente all'acquisto di olio combustibile con un tenore di zolfo inferiore allo 0,3%; al fine di garantire la possibilità di verificare il rispetto di tale prescrizione il Gestore dovrà conservare in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Enti di controllo, le fatture di acquisto del combustibile.
6. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
7. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
9. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
10. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali sono stati indicati dei limiti emissivi devono:
  - essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM.
  - essere disponibile, in prossimità dei punti di campionamento, la fornitura di energia elettrica di rete.
  - essere garantiti adeguati presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n°cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
Ct3	Centrale termica Generatore Mingazzini [Pot. 4,9 MW]	continua	12	0,6	-	7800*	CO	100	0,78	24	150
							Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	1,56		
Ct4	Centrale termica Generatore Mingazzini [Pot. 4,9 MW]	continua	12	0,6	-	7800*	CO	100	0,78	24	150
							Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	1,56		
Ct5	Centrale termica Generatore Mingazzini [Pot. 4,9 MW]	continua	12	0,6	-	7800 *	CO	100	0,78	24	150
							Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	1,56		
S1	Postazione saldatura	discontinua	8	0,6	-	6000	Polveri totali	10	0.06	8	Amb.
L1 L2 L10 L11 L12 L13 L14	Esaustioni essiccatoi linee di lavaggio	Attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 del decreto medesimo: "operazioni di asciugamento o essiccazione e trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione condotti nel rispetto delle seguenti condizioni: - temperatura inferiore a 150°C - nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti volatili, organici od inorganici"									
Da L15 a L23	Serbatoi ausiliari di lavaggio	discontinua	-	-	-	Esaustione naturale			occasionale		
Da L24 a L29	Serbatoi detergenti	discontinua	-	-	-	Esaustione naturale			occasionale		

n°cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [m]x[m]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti			
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to
L30	Serbatoio soluzione carbonato di sodio	discontinua	-	-	-	<b>Esaustione naturale</b>			occasionale	
Da P1 a P6 e da P10 a P13	Esaustione condizionamento o reparto pettinatura	Attività in deroga esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: <i>"emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"</i>								
C1 C2 C5 C6 C12	Esaustione condizionamento o reparto carderia	Attività in deroga esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: <i>"emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"</i>								
Da D1 a D4	Serbatoi prodotti impianti di depurazione	discontinua	-	-	-	<b>Esaustione naturale</b>			occasionale	
CT6 – CT7	Serbatoi riserva olio combustibile	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi del comma 16 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06: <i>"... impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti."</i>								
CT8 – CT10	Serbatoi idrossido di sodio	discontinua	-	-	-	<b>Esaustione naturale</b>			occasionale	
CT9 – CT11	Serbatoi acido cloridrico	discontinua	-	-	-	<b>Esaustione naturale</b>			occasionale	
CT12	Serbatoi di travaso olio combustibile	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi del comma 16 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06: <i>"... impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti."</i>								

n° cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti			
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to
G1	Serbatoio gasolio per autotrazione	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi del comma 16 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06: <i>"... impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti."</i>								
G2	Serbatoio vuoto	Impianto al momento non utilizzato								

(\*) *Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione*

## **E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI**

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel rispetto dell'art. 107 del D. Lgs 152/06 e ss. mm ii.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.